

REVISIONE DELLA NORMATIVA PROVINCIALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

PROTOCOLLO DI INTESA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PREMESSA

Con protocolli di intesa del 1999 e del 2003 le Parti Sociali che siedono al Tavolo appalti e la Provincia hanno posto le basi per un produttivo rapporto su un tema di grande interesse qual è quello dei lavori e dei servizi pubblici, la cui realizzazione e gestione viene affidata alle Imprese private.

In questo contesto si inserisce ora l'iniziativa della Provincia, già annunciata nel programma per la XIII legislatura, di proporre un intervento legislativo di riforma della normativa in materia di lavori pubblici.

La proposta prende avvio dalla constatazione che quella dei lavori pubblici e dei relativi appalti è una materia in continua evoluzione, sia per effetto dell'intervento del diritto comunitario, particolarmente incisivo con riferimento a questo specifico settore del mercato, sia per la ormai consolidata tendenza ad importare, nel modus operandi della pubblica amministrazione, modelli innovativi, finalizzati al perseguimento di una sempre maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Ad undici anni dall'approvazione della vigente legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, la Giunta provinciale, anche in risposta alle segnalazioni pervenute dagli operatori delle amministrazioni aggiudicatrici e relative rappresentanze, e dalle parti sociali, intende procedere ad un aggiornamento complessivo di tale legge per adattarla al mutato quadro operativo.

A tal fine è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, interno all'Amministrazione, al quale è stato attribuito il compito, in primo luogo, di analizzare, sintetizzare ed elaborare le esigenze di innovazione e, successivamente, di individuare le conseguenti necessarie modifiche e integrazioni alla citata legge provinciale n. 26/93.

Lo stesso ha, in primo luogo, definito la seguente scaletta delle azioni:

- a) individuazione, per grandi aree, degli ambiti di intervento e degli obiettivi che si intendono raggiungere;
- b) valutazione dell'opportunità di avvalersi di una consulenza esterna per l'approfondimento delle tematiche e l'analisi e lo studio delle normative in materia di lavori pubblici di altre Regioni e di altri Stati europei e l'approfondimento di temi innovativi con respiro europeo;
- c) redazione interna dell' articolato.

Nell'ambito della fase a), attualmente in corso, è stato ritenuto essenziale un momento di confronto con il consorzio dei Comuni Trentini, le Parti Sociali, le rappresentanze delle amministrazioni aggiudicatrici e gli Ordini professionali interessati alla materia, tutte realtà rappresentative che sono presenti al Tavolo di Lavoro per gli Appalti, il quale è stato, quindi, individuato come la sede più opportuna a tal fine.

Lo scopo da perseguire è quello di una normativa organica, disciplinante l'intero ciclo di vita dell'opera pubblica di interesse provinciale e volta al diretto recepimento nell'ordinamento provinciale dei principi comunitari

della materia, in modo che essa possa ritenersi esaustiva e perciò non richieda più alcuna integrazione con la normativa nazionale.

Tutto ciò nel rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti alle amministrazioni aggiudicatrici dall'ordinamento e fermo restando l'obiettivo di uniformità dei comportamenti che ha ispirato la costituzione del Tavolo di Lavoro per gli Appalti pubblici.

Il presente protocollo individua, quindi, le linee guida di riforma che verranno sviluppate in sede di redazione di un apposito disegno di legge di modifica della legge provinciale n. 26/93 che dovrà essere approvato da parte della Giunta provinciale. Nell'evidente constatazione che la trasposizione dei principi individuati in questo protocollo in norme di legge deve inevitabilmente passare attraverso una mediazione tecnico-giuridica (coerenza con le direttive comunitarie – con le competenze della Provincia – ecc.), le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che sull'ipotesi di disegno di legge, prima della sua approvazione da parte della Giunta, il Tavolo di Lavoro per gli Appalti dovrà essere interessato da un momento di confronto volto a verificare la coerenza fra i contenuti di questo protocollo e le ipotesi normative che ne dovrebbero interpretare la concretizzazione. Tali obiettivi dovranno essere vincolanti per tutte le amministrazioni aggiudicatrici a cui si applica la disciplina provinciale in materia di lavori pubblici.




PUNTO 1. LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Con riferimento allo specifico ambito dei lavori pubblici si ritiene che la programmazione, per risultare efficace e coerente con il quadro delle competenze, ma non defatigante, debba essere articolata nelle seguenti fasi (sono indicati gli strumenti provinciali a titolo esemplificativo):

- pianificazione strategica (Programma di Sviluppo Provinciale e Documento di attuazione): essa non sarà diretta ad individuare le opere pubbliche da realizzare, bensì solo a consentire alla Giunta di individuare gli obiettivi da perseguire;
- programmazione di settore (piani pluriennali delle opere pubbliche distinti per settore): in attuazione delle scelte strategiche operate al punto precedente, individua l'elenco delle opere necessarie al perseguimento degli obiettivi fissati, sulla base di una valutazione di ordine tecnico, ambientale ed economico-finanziario;
- programmazione operativa: come tale si intende una programmazione attuativa, corrispondente al Programma di Gestione (PdG che definisce gli obiettivi annuali in termini di realizzazione delle opere), a monte della quale ci sarà, per le opere di maggior rilievo, un progetto preliminare corredato da eventuali approfondimenti degli aspetti di compatibilità ambientale ed economico-gestionale.

Alla programmazione di settore sarà data adeguata pubblicità.

Sono fatte salve le disposizioni specialistiche che regolano gli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia.



PUNTO 2. LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Numerose sono le problematiche che sono emerse con riferimento alla progettazione nel suo complesso considerata: esse attengono al contenuto della progettazione, al suo affidamento, agli strumenti per orientare una corretta progettazione come la redazione del prezzario e il ruolo svolto dall'Osservatorio, ecc.. Più precisamente:

a) CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE:

il gruppo di lavoro ha individuato la seguente possibile articolazione delle fasi della progettazione:

- DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE;
- PRELIMINARE;
- DEFINITIVO;
- ESECUTIVO.

L'istituto del "documento preliminare di progettazione" avrà lo scopo di definire le aspettative e gli obiettivi dell'amministrazione, attraverso l'individuazione, a grandi linee, delle caratteristiche principali dell'opera. Rappresenterà perciò uno stadio iniziale, prodromico rispetto alla progettazione vera e propria e il suo contenuto sarà diversificato in relazione alla complessità dell'opera. La sua funzione principale sarà, quindi, quella di definire la concreta volontà dell'amministrazione e, conseguentemente, i limiti che il progettista dovrà rispettare nella progettazione. Tutto ciò in risposta ad esigenze di pianificazione molto precisa e ponderata che ispireranno l'intera revisione della normativa.

b) GESTIONE DEL PROGETTO DURANTE I LAVORI:

Si propone l'istituzione del documento di "cantierizzazione del progetto": questo tipo di elaborato tecnico è redatto dall'appaltatore per lavorazioni nelle quali l'organizzazione dell'impresa e le tecnologie operative di cui dispone richiedano di dettagliare le fasi operative. E' sottoposto per accettazione al direttore lavori prima di ogni fase di esecuzione, ha la funzione di definire le modalità costruttive dell'opera in relazione alle modalità di posa dei materiali e alle componenti impiantistiche, garantendo la cantierabilità dell'opera. L'utilizzo di quest'ultimo strumento deve essere limitato a situazione ben definite e mai per colmare eventuali lacune e mancanze del progetto esecutivo.

Il contenuto della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva verrà adeguato a quello previsto dalla normativa nazionale, anche al fine di creare corrispondenza con il contenuto delle tariffe professionali vigenti.

A tale proposito si precisa che solo i principi fondamentali riferibili al contenuto della progettazione stesso verranno definiti in legge, rimettendo al più agile strumento regolamentare la disciplina di dettaglio.

Un'ipotesi a sé stante è quella del contenuto del progetto in caso di concorso di progettazione: esso dovrà essere definito in collaborazione con gli Ordini, mediante la costituzione di apposito gruppo di studio, secondo gli accordi già assunti in sede di sottoscrizione del "Protocollo di Intesa in materia di incarichi di

progettazione e direzione lavori fra la P.A.T., il Consorzio dei Comuni Trentini, gli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i collegi dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari”.

c) STRUMENTI A GARANZIA DELLA QUALITA' DELL'OPERA E DELLA CONGRUITA' DEI COSTI DI COSTRUZIONE

Si conferma la validità del prezzario come strumento di riconoscimento del giusto prezzo a garanzia della qualità dell'opera, rispetto al quale si ravvisa altresì l'opportunità di una integrazione delle stesso prevedendo i costi per la sicurezza specifica connaturale alla singola lavorazione o gruppo omogeneo di lavorazioni.

Si propone la costituzione di una apposito struttura organizzativa (appare anche opportuno che a questa struttura sia affidato anche il compito di valutare le anomalie delle offerte scaturenti dalle gare di appalto sopra soglia), composta da personale qualificato con specifica esperienza di cantiere. La formazione del prezzario dovrà prevedere il coinvolgimento delle parti sociali che partecipano al Tavolo.

In occasione dell'approfondimento dei magisteri d'opera legati alla formulazione del prezzario, verranno elaborate, al fine del raggiungimento di quegli standards di qualità perseguiti dall'amministrazione, specifiche normative tecniche comuni, da inserire in appositi capitoli speciali-tipo, omogenei, il cui contenuto sarà condiviso dalle parti coinvolte.

d) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Si ritiene opportuno, innanzitutto, l'inserimento in legge di una disposizione che chiarisca che il limite della soglia per l'affidamento diretto deve intendersi come riferito al singolo contratto stipulato (in analogia alla legge provinciale n. 23/90 che parla di "singolo atto di spesa") e non alla somma degli importi relativi agli eventuali diversi incarichi attribuiti per addivenire alla progettazione complessiva (progettazione architettonica, progettazione degli impianti, ecc. attribuiti con singoli e diversi atti contrattuali).

Per il regime degli affidamenti si sarebbe, quindi, pensato al seguente sistema:

- sopra soglia comunitaria:
i principi comunitari impongono il ricorso al concorso di progettazione, opportunamente disciplinato, ovvero alla gara di servizi, ai quali andrà ad aggiungersi il metodo introdotto dalla nuova direttiva comunitaria unitaria del dialogo competitivo;
- sotto soglia:
mantenimento delle disposizioni già vigenti, così come modificate dalle proposte avanzate in sede di legge di adeguamento.

Si intende poi inserire delle soglie di numero e di importo per meglio definire i limiti di applicazione del divieto di sovrapposizione.

e) ATTRIBUZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA PROGETTAZIONE DI VARIANTI

La qualità della progettazione è un fattore ormai riconosciuto essenziale per la buona riuscita delle opere pubbliche. In tale ottica si ritiene utile l'introduzione di un principio di interazione dialettica di tipo professionale e tecnico fra le due principali figure interagenti nel processo di realizzazione dell'opera. Ne discende, in via generale, che non permane il principio di preferenziale continuità di incarico fra progettista e direttore dei lavori e che nel regolamento di attuazione si individueranno norme e soglie che consentano di introdurre la continuità della figura del progettista anche durante la realizzazione dell'opera. In tale sede e in questo nuovo contesto potrà essere altresì definito un nuovo ruolo del direttore lavori.

f) RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

Al ruolo di responsabile della sicurezza si ricollega una delicata posizione di responsabilità derivante dall'imposizione di direttive operative. Nonostante questo particolare aspetto sia riconducibile a rapporti strettamente di natura privatistica, intercorrenti tra appaltatore e propri collaboratori e quindi esulare dallo specifico ambito della disciplina dei lavori pubblici, in sede di elaborazione del regolamento si provvederà a verificare se l'esistenza di una copertura assicurativa anche rispetto a tale rapporto possa essere considerata un elemento da valutarsi nell'ambito della qualificazione dell'impresa.

PUNTO 3. GARANZIE FORNITE DALLE IMPRESE A TUTELA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il sistema di garanzie fondato sulle polizze all-risk e postuma decennale pone interrogativi sulla effettiva efficacia dello stesso rispetto allo scopo che intende perseguire. Il problema deve quindi essere attentamente valutato anche nell'ipotesi di sostituzione con un sistema alternativo incentrato sulle fidejussioni (bancarie e/o assicurative), da conservare a garanzia della corretta esecuzione dei lavori fino al collaudo definitivo dell'opera. Tale modifica di prospettiva dovrà però essere accompagnata da misure idonee a garantire una sostanziale invarianza dei costi a carico delle imprese rispetto al modello attuale. Tutto ciò in un'ottica di particolare attenzione anche all'aspetto assicurativo della qualità.

La nuova legge in materia di lavori pubblici si limiterà ad affermare la competenza della Provincia Autonoma di Trento a legiferare in ordine alle garanzie in parola, anche con riferimento ai progettisti, dettando esclusivamente i principi fondamentali che debbono garantire uniformità alle coperture medesime richiedibili dalle diverse stazioni appaltanti e congruità dei massimali richiesti e demandando al regolamento e alla definizione concordata di polizze tipo gli aspetti applicativi.

PUNTO 4. SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

I sistemi per la selezione dell'impresa cui affidare la realizzazione dell'opera pubblica devono perseguire il fine di garantire nel modo più ampio possibile la qualità nell'esecuzione delle opere .

Una delle modalità per ottenere questo fine passa sicuramente attraverso la possibilità di selezionare contraenti realmente specializzati.

Per quanto attiene più specificamente al sistema di scelta del contraente, fermo restando l'impianto della norma vigente, fortemente condizionato dalla disciplina comunitaria, si ritengono opportune le seguenti puntualizzazioni:

- a) pubblico incanto:
non si ravvisa l'opportunità dell'introduzione del pubblico incanto sotto soglia.
- b) appalto concorso:
va confermata l'utilità di questo strumento.
- c) trattativa privata
è necessario rivisitare l'attuale disciplina, alla luce di una diretta attuazione della normativa comunitaria, che contiene maggiori aperture rispetto a quella statale di recepimento;
- d) appalto integrato
si propone di ridisciplinare in modo organico sia la procedura di affidamento che i criteri di aggiudicazione;
- e) sistema di qualificazione delle imprese e verifica dei requisiti di idoneità:
si ritiene opportuna, per opere di particolare rilievo sotto il profilo tecnico, architettonico e culturale, l'integrazione del sistema fondato sulle SOA con uno fondato sull'accertamento dei requisiti operato di volta in volta dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base di appositi parametri e con l'utilizzo di indicatori prevalentemente di qualità nonché di quantità affidando un minor punteggio al volume di affari generale. In particolare si verificherà la possibilità di richiedere l'integrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale già previsti dalla norma con quelli di cui agli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE.

La nuova legge, modificativa della legge provinciale n. 26/93, riproporrà, inoltre, l'istituto del Documento Unico di Regolarità Contributiva e prevederà il riferimento alla Cassa Edile per la verifica di congruità come disciplinata dalle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

PUNTO 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Fermo restando la validità della vigente disciplina del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si opererà per estendere il ricorso a questo

11

criterio di aggiudicazione, oggi di fatto limitato agli appalti di manutenzione, agli appalti di opere pubbliche di particolare entità e/o complessità da valutare sulla base di parametri che verranno individuati in sede di redazione dell'articolato. Particolare attenzione verrà posta, in tali casi, alla necessità di garantire il migliore equilibrio fra i pesi attribuiti ai diversi elementi da considerarsi, quali, ad esempio, *tempo- prezzo – qualità tecnica – modalità esecutive dell'appalto*.

PUNTO 6. SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si propone di procedere:

- a) sotto soglia comunitaria con il mantenimento del sistema automatico; la conferma di questo sistema, che dovrebbe vedere confermato lo strumento del regolamento quale fonte di regolazione;
- b) sopra soglia ci si adeguerà ai principi fissati dalla normativa comunitaria, privilegiando l'idea di un sistema di individuazione e valutazione delle offerte, eliminando quindi sistemi automatici di individuazione delle soglie di anomalia;
- c) mettendo allo studio la costruzione di un sistema di verifica, controllo e analisi dell'evoluzione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche.

PUNTO 7. SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Previa attenta valutazione può essere rivalutata la scelta operata dalla attuale legislazione in materia, introducendo nuove modalità di esecuzione dei lavori quali il General Contractor, ferme restando, però, le garanzie previste dal presente protocollo. Potrà inoltre essere rivisitata la normativa in materia di concessione di costruzione e gestione e di *project financing*.

Nell'ambito della discussione relativa al problema dei tempi di realizzazione delle opere, e più in particolare alla possibilità di derogare alla ordinaria disciplina realizzativa, si riconosce il possibile impatto positivo dell'introduzione nell'ordinamento provinciale della figura del c.d. "Commissario straordinario". Tale soggetto dovrebbe poter gestire il procedimento di realizzazione dell'opera con particolari poteri, giustificati da una specialità dell'opera stessa che può derivare dall'estrema urgenza della sua esecuzione o dalla sua straordinarietà: alla figura in parola dovrebbe essere attribuita la possibilità di esercitare direttamente ogni funzione preordinata alla realizzazione dell'opera, utilizzando a tal fine procedure speciali, particolarmente snelle.

PUNTO 8. VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Va affrontato il problema relativo ai controlli in cantiere nell'ottica dei cosiddetti "controlli collaborativi" (come già sperimentato nel settore ambientale), individuando i corretti spazi consentiti dalla nostra competenza primaria in materia, con l'obiettivo di accentuare in tal modo sia la qualità che la quantità dei controlli ispettivi. Rimane inteso che tale intervento non potrà però che riguardare il solo ambito degli appalti pubblici.

B

Helsed
AK

Q B. A. Zini CFJ

PUNTO 9. SUBAPPALTO E CONGRUITA' DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI DI MANODOPERA SUI COSTI DEI LAVORI PUBBLICI

La trasparenza nella gestione dei sub-appalti e la tutela dei lavoratori ad essi assegnati, si pongono come principi comuni a tutte le parti presenti al Tavolo. Si concorda sul principio che solo attraverso l'attuazione di sistemi di monitoraggio e verifica della risorsa umana impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica, si possa giungere ad una maggiore flessibilità delle soglie, evitando che l'eventuale innalzamento delle stesse possa dar luogo all'insorgere di fenomeni distorti nella gestione del personale presente in cantiere.



A questo scopo appare idoneo a dare concretezza al suddetto principio un sistema che preveda:

- a) l'indicazione, nella documentazione di gara, delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ai fini della qualificazione, le quali, in ragione della loro specificità tecnica ed appartenenza a categorie diverse dalla prevalente, dovranno avere una disciplina speciale in materia di subappalto. Tale disciplina, in particolare, dovrà prevedere che qualora tali lavorazioni vengano subappaltate per intero, (anche nel caso di fornitura più posa in opera riconducibile al subappalto) e con un unico contratto, non concorrano alla quota subappaltabile del 30%. La quota subappaltabile della prevalente viene pertanto calcolata sull'importo che residua dalla decurtazione - dall'importo totale di offerta - degli importi relativi a tali lavorazioni, qualora il concorrente, in sede di offerta, dichiarò di volersi avvalere della disciplina speciale.

Resta fermo il principio della fissazione di un'aliquota complessiva massima di subappalto del 40% della categoria prevalente, nonché l'obbligo di produrre il DURC per tutti i subappaltatori.

Si propongono inoltre, fatte salve le opportune verifiche di ordine giuridico, ulteriori azioni di snellimento della disciplina del subappalto concernenti:

- possibilità per l'appaltatore di indicare in sede di gara, oltre agli eventuali lavori rientranti nella disciplina speciale, unicamente la percentuale massima di subappalto per la quale si riserva di chiedere autorizzazione in corso di esecuzione (previa verifica giuridica sulla possibilità di non indicare le lavorazioni);
- possibilità per l'appaltatore di far eseguire in subappalto lavori in eccedenza rispetto all'importo autorizzato per un 5% massimo su ogni contratto di subappalto, con comunicazione preventiva all'ente appaltante e senza autorizzazione preventiva, purchè il subappaltatore sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- verifica del rispetto del limite di ribasso massimo consentito del 20 % per il contratto di subappalto, con riferimento non ai singoli prezzi unitari che compongono il medesimo contratto di subappalto, ma sull'importo complessivo del contratto stesso, con indicazione nel singolo contratto di subappalto delle quantità minime delle varie lavorazioni da realizzare;
- possibilità per l'appaltatore di fare eseguire in subappalto lavorazioni di importo singolarmente non superiore allo 0,5 % dell'ammontare complessivo dell'appalto, (e comunque in termini assoluti non superiori a 150.000 euro) e complessivamente non superiore al 2% di tale

ammontare, tramite autocertificazione, comunicata preventivamente alla stazione appaltante e relativa al possesso dei requisiti di legge in capo del subappaltatore.

A prescindere dalle varie modalità e criteri di affidamento dei subappalti, resta inderogabile la soglia del 40% (della categoria prevalente) quale limite della somma globale degli importi delle lavorazioni comunque affidate in subappalto.

- b) Dall'altra, ai fini di incentivare gli strumenti di tutela e sicurezza dei lavoratori sui cantieri di lavori pubblici, si propone di istituire il "Libro del personale ai fini della sicurezza e del lavoro".

Tale documento dovrà essere tenuto ed aggiornato dall'appaltatore (in particolare dal direttore di cantiere) e dovrà contenere l'indicazione giornaliera dei nominativi dei lavoratori dipendenti presenti sul cantiere, dell'impresa datore di lavoro (sia appaltatore principale che subappaltatori). Le registrazioni dovranno intervenire entro 3 giorni dall'ingresso in cantiere. L'impresa sub-appaltatrice è obbligata a comunicare all'appaltatore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri dipendenti, i dati relativi richiesti dal registro ai fini della sicurezza.

L'appaltatore è responsabile della esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro; l'eventuale inadempienza è rilevante contrattualmente con l'applicazione delle norme in materia di sicurezza (d.lgs. n. 494/96) per l'appaltatore e subappaltatore per quanto di rispettiva competenza, fatte salve fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. Al termine della fase di sperimentazione, di un biennio, le parti verificano la corretta applicazione dell'istituto e in caso di sostanziale disapplicazione si impegnano ad introdurre gli strumenti di carattere sanzionatorio atti a garantirne il puntuale rispetto.

Si conviene di individuare contrattualmente le conseguenze dell'inadempienza mediante puntuale rinvio ed applicazione degli istituti previsti dalle norme in materia di sicurezza

Il coordinatore della sicurezza, il direttore lavori e il responsabile del procedimento dovranno avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori e il direttore del cantiere dell'impresa, in contraddittorio, ogni dieci giorni e comunque in occasione, di ciascuna visita del direttore lavori, verificano l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti.

Il "Libro del personale ai fini della sicurezza e del lavoro" non dovrà avere alcuna validità ai fini della contabilità dell'appalto.

- c) L'impresa aggiudicataria non potrà assegnare lavorazioni in subappalto alle altre imprese che hanno partecipato alla medesima gara per un periodo di dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva. In sede di regolamento saranno inserite le esclusioni da tale disciplina.

Al Tavolo Appalti dovranno essere portati periodicamente i risultati sul monitoraggio degli effetti applicativi del Libro del personale ai fini della sicurezza e del lavoro per verificarne l'efficacia ai fini della lotta al lavoro nero e per la sicurezza dei lavoratori. In questa sede si provvederà ad una verifica generale sull'attuazione dei principi enunciati in questo punto 9.

PUNTO 10. TUTELA DEI SOGGETTI CHE ENTRANO IN RAPPORTO CON L'APPALTATORE E SUB APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI O IN RELAZIONE AGLI STESSI

Nella consapevolezza della delicatezza della questione delle forme di tutela delle imprese fornitrici, si riconosce la necessità di rafforzarne la pregnanza individuando le forme più opportune in aggiunta a quelle già previste dalla normativa vigente.

Si propone la predisposizione di un sistema di tutela, su iniziativa del fornitore, per i contratti di forniture dei materiali, per le opere previste in progetto, documentabili mediante contratto scritto specifico per l'opera in questione e documenti di accettazione, di importo pari o superiore a € 5.000. Il sistema prevederà un criterio di trattenuta sui pagamenti all'appaltatore analogo a quello già previsto a tutela dei subappaltatori.

PUNTO 11. ASPETTI GENERALI

A) ORGANIZZATIVI

La sempre maggiore complessità delle norme in materia di lavori pubblici suggerisce l'esigenza di istituire una struttura operativa di supporto alle amministrazioni aggiudicatrici al fine di facilitarne le attività soprattutto per quelle di minori dimensioni. Tale struttura dovrà vedere coinvolti in maniera paritaria la Provincia ed il Consorzio dei Comuni in rappresentanza dei Comuni.

B) METODOLOGICI

Laddove compatibile con la tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, corretta esecuzione dell'opera e gestione delle risorse pubbliche, la riforma in parola sarà ispirata e tenderà alla semplificazione della vigente normativa.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left side, there are three distinct signatures. In the center, there are several initials, including 'CF' and 'Fur'. On the right side, there are three more signatures, with the top one being a large, stylized 'B'.